

TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione Lavoro

Istanza ex art. 669 duodecies c.p.c.

Per la dott.ssa MAMMANA Roberta nata Messina il 04.05.1983 e residente in Via Mezzasalma 34 int 40 Rometta Marea, C.F. MMMRRT83E44F158J, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina, Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato,

contro

- MINISTERO DELL' ISTRUZIONE C.F. 80185250588  
in persona del Ministro p.t.;

- UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI  
MESSINA, in persona del legale rappresentante p.t.;

e contro

i docenti iscritti nella II° e III° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in cui la ricorrente è attualmente iscritta in terza fascia, valide per gli aa.ss. 2022/2024, i docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" della ricorrente nella I e II fascia delle GPS della Provincia di Messina, valide per il 2022/2024 e seguenti.

PREMESSO

Che con ricorso incoato al numero 4249/2022-1 la

ricorrente, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:

*1. Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017, (art. 2, lettera A, n. 4) che, nell'individuare i titoli abilitanti per l'inserimento in seconda fascia non contempla il conseguimento dei 24 CFU, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, in particolare del successivo D.M. n. 666 del 15/07/2019 (contenente disposizioni in ordine all'inserimento nella II° fascia aggiuntiva), nonché della ordinanza ministeriale n. 60/2020, della O.M. 112/022 di aggiornamento la quale continua a riservare l'inserimento, nella II° fascia delle graduatorie di istituto e nella I fascia delle GPS ai soli possessori di abilitazione escludendo, al contrario, i soggetti, come la ricorrente, in possesso di laurea quinquennale vecchio ordinamento e dei 24 CFU; 2. Conseguentemente e, per l'effetto, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 cfu e ordinare al Ministero convenuto di inserire il ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella I fascia delle GPS del personale docente per le classi di concorso A046 -A048-A021- A022-A025 Economia, matematica applicata, Geografia, diritto nella Provincia di Messina, ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge; 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.*

Che con provvedimento cautelare n. cronol. 19612/2022 del 15/09/2022, regolarmente notificato all'amministrazione resistente, codesto Ill.mo Giudice, ha così disposto “accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto

*della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della Provincia di Messina” (doc. 1, 2).*

Che nonostante la superiore notifica l'amministrazione scolastica non ha inteso dare corretta esecuzione al provvedimento cautelare.

Più precisamente con provvedimento n. 0022264 del 23.09.2022, in esecuzione della superiore ordinanza, l'amministrazione scolastica ha decretato che *“Mammana Roberta nata il 04/05/1983, è inserita con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto prescelte...”*, e ciò in applicazione dell'art. 6, comma 4, O.M. 112/2022, secondo il quale gli aspiranti sono immessi nelle graduatorie con riserva (doc. 3, 4).

Che l'inesatta esecuzione della ordinanza comporta la non corretta inclusione in graduatoria nonché il mancato conferimento dell'incarico.

Che in virtù del perdurante e grave pregiudizio che gli atti emanati dall'amministrazione scolastica continuano ad arrecare alla ricorrente si rende necessario applicarsi le disposizioni normative imposte con D.lgs 165/01 laddove all'art. 63 viene attribuito al giudice ordinario il potere di emettere non solo i provvedimenti di accertamento ma anche quelli costitutivi e di condanna richiesti dalla natura del diritto tutelato così intendendo escludere che il giudice ordinario possa limitarsi a dichiarare diritti ed obblighi rinunciando a costituire modificare ed estinguere rapporti giuridici.

Che la mancata esecuzione dell'ordine giudiziale arreca

un **DANNO GRAVISSIMO** in capo alla ricorrente atteso che alla stessa viene preclusa ogni possibilità lavorativa nonostante l'esito positivo del provvedimento cautelare.

Che il provvedimento d'urgenza, avente carattere anticipatorio, mantiene, la propria efficacia **indipendentemente dalla proposizione del giudizio di merito**, divenuto eventuale (Trib. Genova, 11 maggio 2007, in *Riv. critica dir. lav.*, 2007, 805).

Che in identica fattispecie il Tribunale di Barcellona P.G., in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Totaro, ha statuito il superiore principio ritenendo che *“dopo la novella del 2005, il provvedimento cautelare ha carattere tendenzialmente stabile, avendo le parti la mera facoltà di iniziare il giudizio di merito (cfr. art. 669 octies, comma 6, c.p.c.); che secondo il quasi unanime orientamento della dottrina e della giurisprudenza di merito, nel pubblico impiego privatizzato è possibile l'attuazione di un provvedimento cautelare per tramite di atti giuridico-formali, che non richiedono un indispensabile e insostituibile comportamento attivo del datore di lavoro di carattere organizzativo-funzionale (v. ad es. Trib. Reggio Calabria 11.4.2011 e 1.12.2006)”* (doc. 5).

Che tale grave omissione si pone in contrasto sia con la legge che con la carta costituzionale laddove, all'art. 97, impone il rispetto dei principi di legalità, buon andamento esonerando il responsabile della gestione di un pubblico ufficio dal non ottemperare ad un ordine impartito in sede giurisdizionale.

Che, pertanto, si rende necessario provvedere all'attuazione coatta del predetto provvedimento cautelare, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della odierna

ricorrente, atteso, oltretutto, che ogni diversa soluzione è stata già inutilmente tentata.

Che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che i poteri del giudice del lavoro siano gli stessi, tanto nel caso di rapporto di lavoro pubblico privatizzato, quanto nel caso di rapporto di lavoro privato con la conseguenza che nell'ipotesi in cui la p.a. agisca "*iure privatorum*", non si tratta più di atti amministrativi, ma di semplici atti negoziali, nei riguardi dei quali non opera più il limite dei cui all'art. 4 della legge 2248/1865, allegato E e pertanto i provvedimenti di condanna del G.O. potranno avere ad oggetto un dare, un facere, un non facere, e perfino un facere infungibile.

Visto l'art. 669-duodecies c.p.c. e senza pregiudizio di ogni altro diritto, ragione ed azione e previa l'adozione dei consequenziali provvedimenti di rito.

La ricorrente coma sopra rappresentata, difesa e domiciliata

#### CHIEDE

ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c., che siano determinate le modalità di attuazione del provvedimento ex art. 700 c.p.c., n. cronol. 19612/2022 reso in data 15.09.2022, con l'adozione dei provvedimenti necessari e/o opportuni, onde rendere effettiva la tutela giurisdizionale concessa, quali, a titolo esemplificativo:

1) Ordinare alle amministrazioni scolastiche convenute, di riconosce il diritto della ricorrente ad essere inserita ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A021, A045, A046 e A047 anche per mezzo di un commissario ad *acta* o di ufficiale giudiziario che

opererà quale ausiliario del giudice ex art. 68 c.p.c. in luogo dell'amministrazione inadempiente con facoltà in capo allo stesso di farsi sostituire da altro funzionario da lui delegato, **IN VIA DEFINITIVA**, disposto con provvedimento cautelare;

2) Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.

Messina 20.11.2023

*Avvocato*

Vincenzo La Cava

